



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto - Guardia Costiera – Olbia

(Tel. 0789-26666 – E-mail so.cpolbia@mit.gov.it – Sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/olbia> – Numero blu 1530)

ORDINANZA

**DETERMINAZIONE DELLE TABELLE MINIME DI ARMAMENTO DELLE UNITÀ
ADIBITE AL SERVIZIO SPECIALE ORMEGGIO NEL PORTO DI OLBIA**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Olbia:

- VISTA** la Circolare titolo “Personale Marittimo” serie “Tabelle di Armamento” n°001 emessa in data 20.10.2010 dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – reparto VI – Ufficio 4° (Personale Marittimo), contenente le “Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)” e le normative in essa richiamate;
- VISTA** la richiesta, del Gruppo Ormeggiatori del porto di Olbia Soc. Coop. a r.l., presentata a questa Capitaneria di porto in data 20 giugno 2025 e assunta a prot. n. 17479, volta ad avviare l’iter per la determinazione delle tabelle minime di armamento delle proprie unità adibite al Servizio Speciale Ormeggio e la pertinente documentazione tecnica acquisita agli atti, relativa alle loro caratteristiche generali ed operative;
- VISTO** il Regolamento per il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Olbia approvato e reso esecutivo con l’Ordinanza n. 78/2018 di questa Capitaneria di porto;
- VISTI** gli esiti del tavolo per pubblica consultazione in ambito locale, tenutosi il giorno 17 luglio 2025 presso gli uffici di questa Capitaneria di porto alla presenza dei rappresentanti del Gruppo Ormeggiatori del porto di Olbia Soc. Coop. a r.l. e delle Organizzazioni sindacali;
- CONSIDERATO** che le unità del Gruppo Ormeggiatori del porto di Olbia Soc. Coop. a r.l., essendo diverse dalle navi da passeggeri e inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda, non rientrano nel campo di applicazione del punto 1 della Circolare Titolo: Personale marittimo Serie: Tabelle di armamento n°: 001 e che pertanto le tabelle di armamento devono essere determinate, con Ordinanza del Capo del Compartimento marittimo di Olbia, ove le unità svolgono relazioni di traffico in misura prevalente.
- RITENUTO** necessario disciplinare in un unico provvedimento ordinatorio le tabelle minime di armamento delle unità adibite al Servizio Speciale Ormeggio nel Porto di Olbia in relazione ai profili legati alla sicurezza della navigazione;

VISTI l'art. 317 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 99 e 426 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

VISTI gli atti d'ufficio.

ORDINA

Articolo 1

La tabella minima di armamento delle unità navali adibite al Servizio Speciale Ormeggio operanti nell'ambito del Circondario Marittimo di Olbia, purché inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda, è così costituita:

Grado/Funzione	Personale	
	Viaggi di trasferimento o operazioni diverse da quelle indicate al successivo punto.	Assistenza a navi che ormeggiano di punta o in andana; Assistenza a navi prive di Bow <i>Shruster</i> o con avaria ai propulsori/timoni/generatori ecc.; Distesa, traino, trasferimento e ormeggio cavi sulle boe/briccole/gavitelli o da nave a nave; Disormeggio di cavi sulle boe se non dotate di sgancio a scocco o sgancio rapido; Assistenza a navi per sbroglio ancore e districco cavi; Trasferimento/posizionamento <i>Yokohama</i>.
Comandante	<i>1*</i>	<i>1*</i>
Direttore di Macchina	<i>1**</i>	<i>1**</i>
Marinaio	//	<i>1</i>
Totale numero di persone	2	3

* Munito di certificazione per l'uso degli apparati radio di bordo, se presenti (GOC/ROC se con funzione DSC attiva, certificato RTF se funzione DSC non attiva).

** Può essere omissa il Direttore di Macchina se l'unità è dotata di comandi centralizzati in plancia e se il Comandante ne esercita contemporaneamente la mansione, essendo in possesso di idoneo titolo professionale di macchina e nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli.

Articolo 2

Un marittimo di categoria inferiore può essere sostituito da un altro di categoria superiore appartenente al medesimo livello.

Permane l'obbligo di osservanza dei limiti dell'orario di lavoro e di quello di riposo per l'equipaggio come previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 108, ed ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. 12 maggio 2015, n. 71.

Il personale imbarcato dovrà essere iscritto nel Registro degli Ormeggiatori della Capitaneria di porto e essere idoneo alla mansione come da normativa vigente.

Articolo 3

Copia della presente Ordinanza deve essere allegata al Ruolino di Equipaggio delle unità per essere esibita alle Autorità competenti nel corso di eventuali controlli.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, sarà punita ai sensi dell'art. 1221 del Codice della Navigazione.

Articolo 5

La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo di questa Capitaneria di porto e tramite la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/olbia.

Olbia, "data della firma digitale"

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Gianluca D'AGOSTINO